TITOLO I COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 -Costituzione e denominazione

Ai sensi dell'art. 113 del D.lg. 18.08.2000 n. 267 è costituita una società per azioni denominata "ACCAM S.P.A."

La Società opera in continuazione rispetto al Consorzio Accam — Consorzio intercomunale di servizi ambientali — costituito dai seguenti comuni: Arsago Seprio, Buscate, Busto Arsizio, Canegrate, Cardano al Campo, Castano Primo, Castellanza, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Golasecca, Gorla Maggiore, Legnano, Lonate Pozzolo, Magnago, Marnate, Nerviano, Olgiate Olona, Parabiago, Pogliano Milanese, Rescaldina, Samarate, San Giorgio Su Legnano, San Vittore Olona, Somma Lombardo, Vanzaghello, Vizzola Ticino.

La società è a capitale interamente pubblico, incedibile a privati; la società costituisce un modello organizzativo "in house" degli Enti Locali soci per la gestione dei servizi pubblici locali, anche mediante la partecipazione in società di servizio pubblico locale rispondenti ai modelli previsti dalla vigente normativa interna e comunitaria; gli Enti Locali o gli Enti locali titolari del capitale sociale esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi per il tramite del Coordinamento Soci di cui all'art. 24 del presente Statuto ed ai sensi della Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 menzionata al predetto articolo 24 del presente Statuto, e la società realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano ed a vantaggio di medesimi.

Art. 2 – Sede sociale e domicilio dei soci

- 2.1. La società ha sede in Busto Arsizio (VA).
- **2.1.1** L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere, rappresentanze, filiali, succursali, uffici, agenzie, unità locali comunque denominate.
- **2.1.2** La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'Organo Amministrativo.
- **2.2** Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Art. 3 - Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2075 e può essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei Soci nell'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

Art. 4 - Oggetto

- **4.1** La Società ha per oggetto, l'esercizio, sia in via diretta sia mediante la partecipazione in Società di servizio pubblico locale rispondenti ai modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, da rendersi a favore delle collettività amministrate dagli Enti Locali soci inerenti a:
- Raccolta, trasporto e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e di loro frazioni differenziate, dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, dei rifiuti urbani pericolosi e di tutti i rifiuti in genere;
- Trattamento, trasformazione, selezione finalizzati al recupero e riciclaggio dei rifiuti, con la gestione dei loro derivati, anche con produzione di energie (elettrica, calore e qualsiasi altro derivato) con la conseguente loro commercializzazione, con particolare attenzione all'ottimizzazione dei costi al fine di ridurre al minimo le tariffe praticate, particolarmente nei confronti dei soci;
- Approvvigionamento, produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica e calore, compresa la costruzione, acquisizione e la gestione dei relativi impianti;
- Studio, programmazione (per conto proprio), progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione degli impianti di smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti di ogni genere, urbani e/o industriali;
- Progettazione (per conto proprio), installazione, gestione di reti tecnologiche di controllo e cablaggio del territorio nei campi di interesse o affini alle attività aziendali;
- Servizi telematici ed informatici con le conseguenti applicazioni nei campi di interesse o affini alle attività aziendali;
- Gestione di altri servizi ambientali di pubblica utilità o di interesse pubblico;
- Quale attività complementare, la fornitura di assistenza tecnica e amministrativa nei settori ove viene svolta l'attività;
- Sviluppo di interventi ed iniziative per una miglior sensibilizzazione della comunità degli utenti sulle tematiche delle attività svolte dalla società, sulle tematiche dell'ambiente in generale, con campagne di informazione o promozionali, istituzione di premi o borse di studio e quant'altro necessario al miglioramento dell'approccio dei cittadini all'ambiente che ci circonda;
- Sostegno ai singoli soci nelle iniziative riguardanti il recupero ecologico nell'ambito dell'attività sopra indicata, di aree ed ambienti mediante il risanamento, il ripristino, la ricomposizione del territorio nonché con un eventuale riconoscimento compensativo conseguente all'ubicazione di impianti ed attività collegate che creino particolari disagi alle realtà circostanti.

Le attività ed i servizi di cui ai commi precedenti saranno svolti in conformità agli indirizzi degli Enti locali soci

Le attività e i servizi di cui al presente articolo potranno essere svolti sia direttamente che indirettamente, a mezzo di società controllate aventi anch'esse i requisiti previsti dal presente Statuto e dalla disciplina nazionale e comunitaria per l'affidamento in house.

La società svolgerà in tal caso l'attività di direzione e coordinamento delle società controllate suddette e quella di indirizzo e verifica delle prestazioni da parte loro dei servizi ad esse affidati.

La società può porsi come strumento degli Enti Locali soci sia per quanto concerne la gestione delle partecipazioni, l'esercizio del controllo analogo e lo svolgimento dell'attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società controllate qualificabili come "società in house providing" sia per quanto concerne il governo dei servizi svolti dalle predette società controllate, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa, nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nel persequimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui gli Enti Locali soci sono portatori.

La società e le sue controllate "in house" sono in ogni caso vincolate a realizzare la parte più importante della propria attività con gli Enti Locali soci, loro aziende ed enti dipendenti e società dai medesimi partecipate o affidatarie del servizio pubblico locale e comunque con le collettività rappresentate dai soci suddetti e nel territorio di riferimento dell'insieme dei soci medesimi.

Il controllo analogo sulle società controllate verrà esercitato secondo il modello definito dal presente

Statuto.

- **4.2** Ai fini di conseguire l'oggetto sociale la Società può inoltre svolgere qualsiasi attività, in via non prevalente, comunque, connessa, complementare, ausiliare, strumentale, accessoria o affine a quelle sopra indicate quali quelle di studio (per conto proprio), d'assistenza tecnica e di coordinamento e di costruzione degli impianti necessari.
- **4.3** La Società può realizzare e gestire le attività di cui sopra nelle forme previste dalla legge, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma.
- **4.4** Nei settori di proprio interesse la Società può promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali sopra indicati ed utilizzarli in proprio o con l'intervento di terzi.
- **4.5** Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può compiere tutte le operazioni industriali, tecniche, commerciali, mobiliari ed immobiliari inclusa la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie reali e/o personali comunque ad esso connesse e ritenute utili, il tutto in via occasionale e nei limiti della vigente normativa.
- **4.6** La società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie non nei confronti del pubblico e non in via prevalente con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti appositamente abilitati, essendo in particolare espressamente escluse le attività di raccolta di risparmio tra il pubblico, che saranno ritenute necessarie od utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale o strumentale ad esso.
- **4.7** In particolare per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può procedere alla realizzazione, all'acquisizione, alla cessione ed altro sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni, per il conseguimento dell'oggetto sociale può inoltre, procedere alla stipulazione di accordi di collaborazione con Università, Istituti ed Enti di ricerca, ed in genere ad ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale.
- **4.8** Le fideiussioni e le garanzie reali possono essere concesse dalla società solo a favore di società o soggetti controllati o dei quali sia in corso di acquisizione il controllo, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE – AZIONI – STRUMENTI FINANZIARI – OBBLIGAZIONI – PATRIMONI DESTINATI

Art. 5 - Capitale sociale ed azioni

5.1 Il capitale sociale è di euro 24.021.287,00 (ventiquattromilioniventunomiladuecentoottata*n*sette) diviso in n. 24.021.287 (ventiquattromilioniventunomiladuecentootta*n*tasette) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno) cadauna.

- **5.2** Il capitale sociale può essere aumentato, anche in deroga al disposto dell'articolo 2342 comma 1 del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro, con conferimento di beni in natura ivi compresi rami di azienda o crediti, oppure diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni di legge.
- **5.3** Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.
- **5.3.1** Le azioni sono nominative ed indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti, in caso di comproprietà si applicheranno le norme dell'art. 2347 c.c.
- **5.3.2** Qualora ricorrano le condizioni di legge possono essere emesse azioni privilegiate o aventi comunque diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.
- **5.3.3** Possono essere soci della società soltanto Enti Locali o società da essi controllate a capitale interamente pubblico, come qui di seguito meglio specificato.

La quota di capitale pubblico detenuta dal Enti Locali non può essere inferiore al **100**% (cento per cento) per tutta la durata della società.

Possono concorrere a comporre il capitale sociale pubblico anche le partecipazioni di società controllate da Enti Locali, vincolate per legge o per statuto ad essere a capitale integralmente pubblico.

Art 6 - Strumenti finanziari diversi dalle azioni

- **6.1** L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a fronte di apporti di soci diversi dai conferimenti nel capitale sociale, l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile, che consistono in certificati di partecipazione; gli strumenti finanziari hanno la durata ed attribuiscono i diritti che vengono stabiliti dall'Assemblea Straordinaria che ne delibera l'emissione.
- **6.2** Ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, l'assemblea speciale dei titolari di strumenti finanziari deve approvare le deliberazioni dell'assemblea generale che pregiudicano i diritti della categoria.
- **6.3** L'assemblea speciale ha altresì le seguenti competenze:
- 1. nomina e revoca del rappresentante comune ed azione di responsabilità nei suoi confronti;
- 2. costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi dei titolari degli strumenti finanziari e relativo rendiconto;
- 3. ogni altra questione di interesse comune alle categorie di strumenti finanziari.

Art. 7 - Partecipazione pubblica e garanzie del servizio pubblico

- **7.1** Il Capitale Sociale dovrà essere interamente pubblico, incedibile ai privati.
- 7.2 I rapporti tra la Società ed i soci sono regolati, per quanto riguarda l'affidamento dei servizi pubblici

erogati, da apposito strumento convenzionale e dalla normativa di settore in vigore.

Art. 8 - Prelazione e trasferimento di azioni

- **8.1** Nei limiti in cui è consentito dalla legge e dal presente statuto, il trasferimento delle azioni e di ogni altro diritto reale su di esse è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci.
- **8.2** Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti a società controllate dal socio, a condizione che siano rispettate le prescrizioni del precedente Art. 7.
- **8.3** Qualora un Socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle azioni da emettere in caso di aumento di capitale sociale, dovrà preventivamente dare comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale, entro 10 giorni dal ricevimento darà comunicazione dell'offerta a tutti gli altri Soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, il prezzo e le altre condizioni di vendita.
- **8.4** I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.
- **8.5** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i Soci a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento delle proposte di acquisto pervenute.
- **8.6** Qualora anche uno solo dei soci, nell'esercitare il diritto di prelazione, non dovessero concordare con il prezzo o il valore indicato dal cedente, lo stesso potrà richiedere che la valutazione venga demandata ad un unico arbitratore, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio su richiesta della parte più diligente. Qualora la valutazione di stima si discosti di oltre il 15% (quindici per cento), in aumento o in diminuzione, rispetto al prezzo indicato nella offerta, il cedente e/o gli altri soci dissenzienti e non, avranno il diritto di recedere, in tutto o in parte, dalla propria offerta, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito del lodo, dandone notizia all'Organo Amministrativo a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, che sarà inoltrata in copia a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione.
- **8.7** I Soci hanno diritto di opzione nella sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, in relazione al possesso azionario risultante dall'iscrizione nel libro Soci alla data di deliberazione dell'aumento di capitale.
- 8.8 Per la cessione dei diritti vale la stessa procedura prevista per la vendita delle azioni.

- **9.1** Il diritto di recesso spetta nei casi inderogabilmente previsti dalla legge.
- **9.2** Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
- **9.3** Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.
- **9.4** Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai Soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.
- **9.5** Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale.
- 9.6 Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.
- **9.7** Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia e di ogni effetto se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
- **9.8** Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore delle azioni è determinato dagli Amministratori, sentito il parere degli Organi di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni e dell'entità della partecipazione. Ai fini della determinazione della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali devono essere rettificati con i criteri nel seguito indicati e tenendo sempre conto del connesso effetto fiscale i seguenti elementi del bilancio:
- immobili, in base al valore di comune commercio;
- cespiti acquisiti mediante leasing o realizzati in economia, in base al minore tra il valore di sostituzione e il valore economico-tecnico;
- rimanenze valutate secondo i principi contabili generalmente accettati;
- crediti di dubbia esigibilità in base al prudente valore di realizzo;
- partecipazioni in imprese collegate e controllate in base al valore della corrispondente quota di patrimonio netto della partecipata, determinato con gli stessi criteri di questo articolo;
- fondi rischi secondo ragionevoli stime;
- debiti scaduti in base alla possibilità di prescrizione.

Sempre ai medesimi fini devono essere tenuti in considerazione i presumibili flussi reddituali futuri o, in alternativa, il valore attuale dei flussi finanziari futuri. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea; possono comunque

unanimemente decidere di deliberare ugualmente sulle materie che possono far nascere il diritto al recesso, anche in assenza di tale valutazione. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c.

9.9 L'Organo Amministrativo offre in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute, escludendo dal computo le azioni proprie.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, ed è, nello stesso termine, comunicata per iscritto a mezzo fax o raccomandata agli altri azionisti prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.

Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo presso Enti locali terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo c.c.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

Art. 10 -Soggezione ad attività di direzione e controllo

La Società deve indicare la propria soggezione all' attività di direzione e coordinamento dei Soci, negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

Art. 11 Obbligazioni non convertibili – Finanziamenti

Con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, la Società può emettere obbligazioni sia al portatore che nominative determinandone le modalità e le condizioni di collocamento sotto l'osservanza dell'art. 2410 del codice civile e delle altre disposizioni di legge.

Con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, la Società può inoltre emettere obbligazioni non convertibili.

La Società potrà acquisire dai soci sia finanziamenti in conto capitale, sia fondi con obbligo di rimborso nei limiti e con le modalità previste dalla legge con le modalità e con i limiti di cui alla normativa tempo per tempo, vigente, in materia di raccolta del risparmio.

Art. 12 Patrimoni destinati.

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 – bis e seguenti del codice civile.

La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea Straordinaria ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto.

TITOLO III ASSEMBLEA

Art. 13 - Assemblea degli azionisti

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea

- **14.1** L'Assemblea è convocata ogniqualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo Amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da tanti soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.
- **14.1.1** L'Assemblea deve comunque essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore eventualmente indicato dal Consiglio stesso, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.
- **14.2** In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.
- 14.3 L'avviso di convocazione deve indicare:
- -il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.
- **14.4** L'assemblea può essere convocata mediante avviso comunicato agli azionisti regolarmente iscritti a Libro Soci via PEC che deve essere ricevuta almeno otto giorni prima dell'assemblea o con raccomandata con avviso di ricevimento in caso di fuori servizio della PEC.
- **14.5** L'assemblea può altresì venire convocata mediante pubblicazione almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione di avviso (accompagnata da spedizione, entro il detto termine, di lettera raccomandata agli Azionisti, agli indirizzi risultanti dal Libro Soci) in uno dei seguenti quotidiani, in alternativa:
- Il Corriere della Sera;
- La Repubblica;

Art. 15 - Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

- **15.1** Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e fino a due date di ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.
- **15.2** Le assemblee di ulteriore convocazione non possono tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Art. 16 -Assemblea totalitaria

- **16.1** Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza del Collegio sindacale.
- **16.2** In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 17 - Competenze dell'Assemblea ordinaria

- **17.1** L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare, l'assemblea ordinaria:
- a) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- b) autorizza gli atti di amministrazione di cui all'articolo 25.2 del presente Statuto.
- 17.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:
- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e, sussistendone i motivi, la revoca; del Presidente del Consiglio di Amministrazione, degli Amministratori, del Collegio sindacale e del suo Presidente;
- c) la determinazione del compenso degli Amministratori e dei membri del Collegio sindacale e, la scelta del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 18 -Assemblea ordinaria: determinazione dei guorum

18.1 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

- **18.2** L'Assemblea ordinaria in seconda o ulteriore convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.
- **18.3** L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinunzia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un terzo del capitale sociale.

18.4 L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, se consentito dalle vigenti leggi.

Art. 19 - Competenze dell'Assemblea straordinaria

- **19.1** L'Assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare: sulle modifiche dello statuto, sull'aumento o sulla riduzione del capitale sociale, sulla emissione di obbligazioni ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto, sull'emissione degli strumenti finanziari di cui all'art. 6 del presente Statuto, sulla costituzione di patrimoni destinati di cui all'art. 13 del presente Statuto, sulla proroga o scioglimento della Società, sulla nomina e i poteri dei liquidatori, su tutte le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.
- **19.2** L'eventuale attribuzione all'Organo Amministrativo di delibere che per legge spettano all'Assemblea Straordinaria non fa venir meno la competenza principale dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia. In caso di conflitto tra le decisioni assunte dall'Assemblea e quelle assunte dall'Organo Amministrativo, prevalgono le prime.

Art. 20 - Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

- **20.1** L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.
- **20.2** In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, fermo restando in ogni caso che il quorum deliberativo previsto per la seconda convocazione può essere inferiore ma non eccedere quello previsto per la prima.

Tuttavia è comunque richiesto, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di due terzi del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione;
- c) lo scioglimento anticipato;
- d) la proroga della durata;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) la modificazione delle quote di partecipazione dei privati;
- g) l'emissione di azioni privilegiate.
- **20.3** L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto.

Art. 21 -Intervento e voto

- **21.1** Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti che hanno diritto di voto nelle materie iscritte all'Ordine del Giorno.
- **21.2** La Convocazione può prevedere che i soci che intendono partecipare all'Assemblea, anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 c.c. debbano, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, depositare presso la sede sociale o gli Istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione, i titoli dai quali risulta la loro legittimazione. Le azioni possono essere ritirate dopo l'effettuazione dell'Assemblea.
- **21.3** Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli amministratori in seguito alla consegna o al deposito sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

- **21.4** Ogni Socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare con delega scritta, conferita nel rispetto dei limiti previsti, da un proprio delegato, purché non amministratore, membro del collegio sindacale o dipendente della Società, fatte salve inoltre le altre limitazioni contenute nell'art. 2372 del codice civile. La Società acquisisce la delega agli atti sociali.
- **21.5** La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
- **21.6** Se il Socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il Socio in assemblea.
- 21.7 La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.
- **21.8** Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, nè a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi.
- **21.9** Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto.

Art. 22 - Costituzione e funzionamento delle Assemblee, Presidenza e Segreteria

22.1 Le Assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano in conformità alle disposizioni statutarie e di legge.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza è assunta, nell'ordine, dall'Amministratore delegato e in sua mancanza dall'Amministratore presente più anziano di età o in mancanza, ancora, da altra persona nominata dall'assemblea stessa.

Il Segretario, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio, ai sensi di legge, può essere scelto tra i dipendenti della Società ovvero tra estranei ed in tal caso è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente.

- **22.2** E' compito del Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare l'Assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni.
- **22.3** Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle Assemblee. Il verbale deve indicare:
- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato, anche mediante separato elenco;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

- **22.4** Le votazioni nelle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, si svolgeranno nel modo che di volta in volta sarà indicato dal Presidente dell'Assemblea ed approvato dall'assemblea a maggioranza dei presenti.
- **22.5** L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. In ogni caso, la partecipazione all'assemblea può avvenire mediante strumenti di telecomunicazione.

Art. 23 - Assemblee speciali

- **23.1** Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari.
- 23.2 Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2417 e 2418 c.c.
- 23.3 La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

TITOLO IV CONTROLLO e COORDINAMENTO DEI SOCI

Art 24 - Controllo dei soci

L'affidamento diretto da parte dei soci di attività incluse nell'oggetto sociale comporta l'applicazione dei meccanismi del controllo analogo e congiunto ai sensi di legge.

I soci esercitano sulla Società il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nelle seguenti forme e modalità:

- a) Mediante la maggioranza qualificata prevista nel presente statuto per l'Assemblea ordinaria dei soci dai precedenti Art. li 18 e 19.
- b) Mediante le autorizzazioni dell'Assemblea ordinaria dei Soci al compimento di atti di competenza del Consiglio di Amministrazione previste nel presente statuto all' Art. 25.2;
- c) A mezzo dell'organismo denominato" Coordinamento dei soci" costituito nei modi indicati dall'Art 24.1 il quale rappresenta lo strumento di controllo dei Soci, circa l'andamento generale della Società stessa ,di disamina ed approvazione preventiva e di formulazione di pareri preliminari sulle deliberazioni, sugli atti e sugli argomenti di competenza dell'Assemblea dei Soci nonché di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti programmatici approvati o autorizzati dall'Assemblea medesima.

Il controllo analogo nei confronti della Società da parte dei Soci (Enti Locali o società da essi controllate a capitale interamente pubblico) è disciplinato da apposita convenzione conclusa tra i Soci ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 267/2000.

Al fine dell'esercizio da parte degli Enti Locali del controllo di cui al comma precedente, gli organi sociali, per

quanto di rispettiva competenza, sono tenuti ad inviare al Comitato di Coordinamento dei Soci, disciplinato dalla convenzione stipulata dagli Enti Locali Soci oltre a quanto in essa contenuto, i seguenti documenti:

- Il piano industriale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico nonché il bilancio di esercizio;
- La relazione sul bilancio predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile di cui all'art.
 2409 ter, comma 2 del C.C.;
- Ogni ulteriore atto indispensabile al Comitato al fine della verifica, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, dello stato di attuazione degli obbiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla Società e dal Comitato.

Gli Enti Locali Soci assumono le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici tramite la Società affidataria mediante approvazione dal Comitato, prima della definitiva approvazione da parte degli organi sociali, del piano industriale e degli altri documenti societari di tipo programmatico.

Art.24.1 - Coordinamento Soci - scelta dei membri

I membri del Coordinamento dei soci, verranno nominati dai Soci secondo le modalità stabilite da specifica Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000.

TITOLO V AMMINISTRAZIONE

Art. 25 – Competenza e poteri dell'Organo Amministrativo

- **25.1** La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'Organo Amministrativo che compie le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, nello stretto rispetto degli indirizzi approvati dagli Enti Locali Soci con le modalità statutariamente previste e ferma restando la necessità di specifica autorizzazione da parte dell'assemblea nei casi richiesti dalla legge o dal presente Statuto .
- **25.2** In particolare devono essere sottoposte alla preventiva autorizzazione dell'assemblea le seguenti operazioni:
- acquisto, vendita, permuta di immobili nonché l'assunzione dei mutui e finanziamenti, le prestazioni di fideiussione e di garanzia a favore di terzi;
- la stipula di contratti e convenzioni di durata superiore ai 9 (nove) anni;
- l'alienazione e l'acquisizione di rami di azienda;
- la costituzione e la partecipazione e le eventuali dismissioni in altre società, consorzi ed enti.
- 25.3 Sono inoltre attribuite all'Organo Amministrativo le seguenti competenze, non delegabili:
- a) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- b) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- c) la predisposizione e l'attuazione della programmazione annuale e pluriennale.

- **25.4** Il Consiglio di Amministrazione può eleggere al proprio interno un Amministratore Delegato delegando proprie attribuzioni al Presidente, all'Amministratore Delegato e può altresì nominare un Direttore Generale, determinando, attraverso una propria delibera, i limiti della delega ed i relativi compensi, ai sensi del successivo art. 29.
- **25.5** Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.
- **25.6** Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.
- **25.7** Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c.
- **25.8** Il Consiglio di Amministrazione determina altresì le modalità di sostituzione temporanea del Direttore Generale in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto.

Art. 26 - Composizione unipersonale o collegiale dell'Organo Amministrativo

- **26.1** La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri, eletti dall'Assemblea dei soci, che può variare da tre a cinque, incluso il Presidente e l'Amministratore Delegato.
- **26.2** La determinazione del numero dei componenti dell'Organo Amministrativo viene effettuata dall'Assemblea, prima di procedere alla nomina degli amministratori nei limiti stabiliti.
- **26.3** La nomina dei consiglieri componenti del Consiglio di Amministrazione potrà avvenire anche sulla base di due o più liste di candidati e secondo la procedura di cui ai seguenti commi.
- **26.3.1** Ognuna delle liste conterrà un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare una lista gli azionisti che risultino iscritti nel libro Soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale. Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta e può votare per una sola lista.
- **26.3.2** I voti raccolti da ciascuna lista verranno divisi tra i candidati della stessa, nell'ordine ivi previsto, nel modo che segue.
- 1. Candidato: voto di lista fratto uno;
- 2. Candidato: voto di lista fratto due;

- 3. Candidato: voto di lista fratto tre, e così di seguito secondo i candidati da eleggere.
- **26.3.3** Saranno eletti coloro che, nei limiti degli amministratori da eleggere, avranno ottenuto i quozienti di voti più elevati. In caso di parità di quozienti nella scelta dell'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che ha avuto i maggiori consensi ed a parità di consensi quello più anziano di età.
- **26.3.4** Una volta nominati i Consiglieri di Amministrazione, fra gli stessi, l'Assemblea potrà eleggere il Presidente.
- **26.4** I membri del Consiglio di Amministrazione, così come l'Amministratore Unico, durano in carica per tre esercizi, o per il minor periodo che sia fissato dall'Assemblea all'atto della loro nomina, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- **26.5** Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea, che dovrà essere convocata non oltre 120 giorni dall'avvenuta sostituzione.
- **26.6** Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio, potendo compiere nel frattempo i soli atti di ordinaria amministrazione e quelli necessari per evitare danno o pregiudizio alla Società.
- **26.7** Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
- **26.8** In tema di rinuncia e cessazione dalla carica valgono le regole fissate dall'art. 2385 del codice civile.

Art. 27 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

- **27.1** Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o in un luogo all'interno del territorio dei Comuni Soci ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.
- **27.2** La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata, fax, telegramma, posta elettronica PEC o recapitata a mani dell'interessato o altro mezzo concordato in sede di Consiglio di Amministrazione, da recapitarsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e a ciascun membro del Collegio Sindacale effettivo, indicando il luogo, l'ora della convocazione e l'ordine del giorno.
- **27.3** In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dall'Amministratore Delegato.

- **27.4** In caso d'urgenza, la convocazione può essere fatta per telegramma o per telefax o via PEC, spedita almeno due giorni prima della data fissata per l'adunanza.
- **27.5** E' valida la convocazione effettuata dal Presidente, durante il Consiglio di Amministrazione, nel caso siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i Sindaci.

Art. 28 - Funzionamento e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

- **28.1** Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.
- **28.2** I Consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.
- **28.3** Il Consiglio di Amministrazione può, tuttavia, deliberare anche in assenza di formale convocazione qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica nonché i Sindaci effettivi.
- **28.4** Un dipendente della Società o altro soggetto, anche estraneo al Consiglio, scelto dal Consiglio stesso, funge da Segretario.
- **28.5** Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si fa constare mediante apposito verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci, e dal Segretario da annotarsi nel relativo libro verbali del Consiglio di Amministrazione.
- **28.6** Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audiocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:
- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
- **28.7** Di ogni Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che ne cura la trascrizione sull'apposito libro vidimato. Il verbale deve indicare:

- a) la data del Consiglio;
- b) l'identità dei partecipanti;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 29 - Compensi e rimborsi spese

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute necessarie per lo svolgimento del proprio mandato.

I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione nonché del Presidente sono stabiliti dall'Assemblea dei Soci nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO VI PRESIDENTE, RAPPRESENTANZA SOCIALE, DIRETTORE GENERALE

- Art. 30 Presidente e rappresentanza legale della società.
- **30.1** Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri componenti un Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea.
- **30.2** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.
- **30.3** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Società di fronte a terzi e in giudizio nonché per l'uso della firma sociale.
- 30.3.1 La rappresentanza sociale spetta altresì ai Consiglieri muniti di delega del Consiglio.
- **30.3.2**. L'Organo Amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, con firma disgiunta o congiunta.
- **30.4** Il Presidente esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione compete funzionalmente la gestione dei rapporti fra la Società e i Soci e gli Enti pubblici istituzionali nonché tutte le attività di pubbliche relazioni per le quali il Consiglio di Amministrazione potrà conferirgli idonei poteri.

Egli ha facoltà di promuovere azioni, impugnative e istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria, anche per revocazione od in cassazione nonché rinunciare agli atti di giudizio, fatte salve le competenze del Direttore Generale.

31.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri componenti un Amministratore Delegato, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, stabilendone i poteri.

Art. 32 -Direttore Generale

- **32.1** Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale stabilendone compiti e poteri.
- **32.2** Il Direttore Generale è chiamato a partecipare, senza di diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 -Incompatibilità- Decadenza - Revoca

- **33.1** La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la qualifica di Sindaco, di Consigliere Comunale o di Assessore di un Comune socio o con le omologhe cariche di altri enti pubblici territoriali soci nonché con le situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile.
- **33.2** Non possono ricoprire la carica di Presidente, Amministratore Delegato o di Direttore Generale ovvero cariche che comportino funzioni equivalenti e, se nominati, decadono dall'ufficio, se non rimuovono la causa entro 60 giorni, coloro che si trovino nelle situazioni di incompatibilità stabilite dagli art. 63 64 del T.U.E.L. n. 267/2000 e dall'art. 15 della Legge n. 55/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
- **33.3** Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione la sopravvenienza di una causa che comporti la decadenza dall'ufficio. Se la decadenza riguarda il Presidente la comunicazione va fatta al Vice Presidente.
- **33.4** Non possono ricoprire le cariche di cui ai punti precedenti e se nominati possono essere revocati per giusta causa dall'ufficio, salvo che non rimuovano la causa entro 60 (sessanta) giorni coloro che siano in lite con la Società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla Società.

TITOLO VII COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 34 - Collegio Sindacale

34.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì la revisione legale dei conti se ne ricorrono i presupposti di legge e qualora l'assemblea ordinaria della società non abbia affidato l'incarico ad

un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale dei conti.

Quando il collegio sindacale esercita la revisione legale dei conti, esso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

- **34.2** L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il Presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.
- **34.3** La nomina del Collegio Sindacale potrà avvenire anche sulla base di due o più liste di candidati e secondo la procedura di cui ai seguenti commi.
- **34.3.1** Ognuna delle liste conterrà un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare una lista gli azionisti che risultino iscritti nel libro soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale. Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta e può votare per una sola lista.
- **34.3.2** I voti raccolti da ciascuna lista verranno divisi tra i candidati della stessa, nell'ordine ivi previsto, nel modo che segue.
- 1. Candidato: voto di lista fratto uno;
- 2. Candidato: voto di lista fratto due;
- 3. Candidato: voto di lista fratto tre, e così di seguito secondo i candidati da eleggere, compresi i candidati alla carica di sindaco supplente.
- **34.3.3** Risulteranno eletti sindaci effettivi e, rispettivamente, sindaci supplenti, coloro che avranno ottenuto i quozienti di voti più elevati. In caso di parità di quozienti nella scelta dell'ultimo sindaco da eleggere sarà preferito quello della lista che ha avuto i maggiori consensi ed a parità di consensi quello più anziano di età.
- **34.4** Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.
- **34.5** I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica sono rieleggibili e non possono essere revocati se non per giusta causa. La cessazione dei sindaci per dimissioni o decadenza ha effetto dal momento in cui la società ne ha notizia, anche qualora venga meno la maggioranza o la totalità dei sindaci, effettivi e supplenti.
- **34.6** Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.
- **34.7.** Le adunanze del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio-collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del Collegio Sindacale. In tal

caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video-collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Salvo altre ipotesi da verificarsi caso per caso non è incompatibile il sindaco che rivesta anche la carica di sindaco in una o più società controllanti, controllate, collegate o sottoposte a comune controllo né il sindaco che intrattenga con la società rapporti di lavoro occasionale di entità marginali rispetto al proprio volume d'affari o che svolga attività di difesa della società nell'ambito di procedimenti di contenzioso tributario.

Al fine di creare un contesto che vieti azioni temerarie nei confronti dell'organo di controllo e del revisore o società di revisione se nominati ai sensi del punto successivo, consentendo in tal modo alla Società di beneficiare dell'opera di soggetti autorevoli, l'azione sociale o individuale di responsabilità nei confronti dei componenti dell'organo di controllo, e del revisore o società di revisione se nominati, può essere promossa dalla società o dal singolo socio solo dopo che vi sia una sentenza di condanna passata in giudicato a carico degli Amministratori e limitatamente alle materie per cui è stata pronunciata condanna.

In tali casi, compete all'attore dimostrare che i sindaci o il revisore e/o la società di revisione non hanno vigilato in conformità agli obblighi della loro carica e che se avessero vigilato non si sarebbero verificate le fattispecie dannose per cui gli Amministratori sono stati condannati.

Art. 35 - Revisione Legale dei Conti

- **35.1** Il revisore, o la società incaricata del controllo e revisione legale dei conti, se nominati per obbligo di legge o per decisione dell'assemblea ordinaria, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:
- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- -esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
- **35.2** L'attività' di revisione contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale o a cura del revisore o della società incaricata del controllo contabile.
- **35.3** L'Assemblea, nel nominare il revisore o la società di revisione, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.
- **35.4** Il revisore o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409 quinquies c.c. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

35.5 I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

TITOLO VIII BILANCIO SOCIALE E UTILI

Art. 36 -Esercizio

Il primo esercizio sociale ha inizio dal giorno dell'iscrizione della Società e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 37 - Bilancio

- **37.1** Il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio che dovrà essere sottoposto all'esame dell'Assemblea entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge.
- **37.2** Il Consiglio di Amministrazione procede a comunicarlo al Collegio Sindacale almeno 30 giorni prima del termine fissato per l'Assemblea dei Soci per la sua approvazione.
- **37.3** Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Art. 38 -Ripartizione degli utili

L'utile netto risultante dal bilancio approvato, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino al limite del quinto del capitale sociale, come previsto per legge, e del 15% (quindici per cento) da destinare al fondo miglioramento e sviluppo aziendale, sarà ripartito fra i soci proporzionalmente alle rispettive partecipazioni salvo che non sia diversamente destinato secondo le determinazioni dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse indicate dalla Società a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dalla stessa.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della Società.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 -Scioglimento della Società

39.1 La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento della Società l'Assemblea straordinaria, ferma l'osservanza delle norme inderogabili per legge, provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone le attribuzioni, i poteri, i compensi e fissando le modalità della liquidazione; ogniqualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.

39.2 In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto per l'amministratore unico, se l'organo di liquidazione sia monocratico, o per il consiglio di amministrazione o il consiglio di gestione, se l'organo di liquidazione sia pluripersonale.

Art. 40 - Clausola compromissoria

40.1 Salva la competenza dell'autorità' giudiziaria ordinaria, ogni controversia, fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richieda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, relativa a diritti disponibili ai sensi di legge che dovesse insorgere tra soci, tra soci e società e organi di essa, anche in sede di liquidazione, di natura tecnica e/o giuridica, sulla interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione del presente statuto e del contratto sociale, sarà sottoposta ad un tentativo obbligatorio di conciliazione che verrà esperito, nelle forme di legge.

40.2 Nell'ipotesi in cui il tentativo di amichevole conciliazione non dovesse avere esito positivo, si ricorrerà ad una causa civile ordinaria.

Art. 41 -Foro competente

Per ogni controversia, comprese quelle per le quali il tentativo di amichevole conciliazione non avesse dato esito positivo, il Foro competente è il Tribunale di Busto Arsizio.

Art 42 - Comunicazioni

- **42.1**. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.
- **42.2**. Le comunicazioni effettuabili mediante PEC o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società.
- **42.3**. Ogniqualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

Art. 43- Nozione di controllo

Ogniqualvolta nel	presente	statuto s	i faccia	riferimento	alla	nozione	di	"controllo",	per tale	concet	to si
intende quello esp	licitato ne	ei nn. 1) e	2) dell'a	articolo 2359	del	codice civ	vile	·			